



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 62-1/22 promosso da

ERRAMI MOHAMMED (CF: RRRMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e
residente in 30020 Marcon (VE) rappresentato e difeso dall'avv.to BENETTI MELANIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ERRAMI MOHAMMED nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE)
ha proposto ricorso ex art. 67 CCII al fine di ristrutturare i propri debiti e ha esposto

- di versare in una situazione di sovraindebitamento a causa dei plurimi finanziamenti contratti;
- che lo stipendio che percepisce il ricorrente è pari ad € 2.000,00 mensili circa;
- che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie, in cerca di occupazione, e di due figlie minori;
- che l'ammontare dei debiti contratti tenuto conto altresì dei compensi degli organi della procedura è pari ad euro 66.344,44;



Il ricorrente propone ai propri creditori di soddisfare i propri debiti tramite il pagamento di € 350,00 al mese per 5 anni a decorrere dall'omologa, e quindi con il versamento di € 21.000,00 in totale, ciò consentirebbe l'integrale soddisfo dei crediti in prededuzione, Regione Veneto e Agenzia Entrate Riscossione, mentre IFIS npl Investing spa e Agos Ducato spa sarebbero soddisfatti nella misura del 25,66 %.

Con provvedimento del 29 dicembre 2022 è stata ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione debiti consumatore, è stata disposta la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto a cura del professionista incaricato; è stato disposto il divieto, sino a omologa, di inizio/prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive o di acquisto di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; è stata sospesa la cessione del quinto dello stipendio in favore di AGOS DUCATO spa; è stata stabilita la pubblicità.

Infine è stata fissata l'udienza del 15.3.2023 nel corso della quale parte ricorrente ha chiesto l'omologa del piano.

In data 27.1.2023 l'avv. J. Marchini ha depositato la sua relazione con cui ha precisato che sono state presentate delle osservazioni da parte dei creditori e che, quindi, deve essere rimodulato il piano proposto sotto il profilo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari. In ogni caso tale rimodulazione non incide in modo sostanziale sul piano originariamente predisposto, tenuto conto che il signor Errami Mohammed è in grado di offrire ai creditori l'importo di euro 350,00 mensili per anni n. 5.

Alla luce delle osservazioni proposte dunque l'attivo che si andrà a realizzare ammonta a euro 21.000,00 e sarà così distribuito: Creditore Importo versato O.C.C. euro 1.481,09 Avv. Melania Benetti euro 2.130,70 Regione Veneto euro 1.684,30 Agenzia delle Entrate Riscossione euro 320,42 Agenzia delle Entrate Riscossione – parte credito chirografo euro 34,70 – pari al 25,16% del credito vantato dall'ente riscossore IFIS NPL Investing S.p.a. euro 11.472,42 – pari al 25,16% del credito



vantato dall'ente finanziatore Agos Ducato S.p.a. euro 3.874,64 – pari al 25,16% del credito vantato dall'ente finanziatore.

OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento del ricorrente sia dipesa da fattori indipendenti dalla volontà del debitore incidenti sulla propria condizione economica; non si può, dunque, affermare che il ricorrente abbia assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. La scrivente ritiene quindi che il debitore ricorrente si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari. Come evidenziato anche dal gestore della crisi, le cause della situazione di sovraidebitamento, sono da ricondurre alla *“condizione di crisi che ha investito negli anni 2013 e 2014 la società presso cui lavora il ricorrente. Una crisi che ha avuto anche dei riflessi nell'anno 2015 come si vedrà infra. Dalle informazioni fornite dall'avv. Benetti, nel corso del periodo sopra citato, il signor Errami non ha potuto fare affidamento al regolare versamento del proprio stipendio”*;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dal gestore della crisi. In particolare si legge nella relazione che *“... Persistono, quindi, le medesime considerazioni in ordine al maggior soddisfacimento delle pretese dei creditori chirografari rispetto all'ipotesi liquidatoria che, di fatto, limiterebbe in anni 3 la durata della disponibilità della quota di reddito eccedente a quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente”*



In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 67 e ss
CCII,

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così
provvede:

-omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da ERRAMI MOHAMMED (CF:
RRMMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE)
come da relazione del Gestore avv. Marchini;

-dichiara chiusa la procedura;

-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e si
comunichi ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.

Così deciso a Venezia il 17.3.2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari

